

Allegato n. 2

COMUNE DI PAVIA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Sommario

| | |
|--|----|
| TITOLO 1 | 4 |
| DISCIPLINA DELLA TASSA..... | 4 |
| ART. 1..... | 4 |
| OGGETTO DEL REGOLAMENTO..... | 4 |
| ART. 2..... | 4 |
| PRESUPPOSTO | 4 |
| ART. 3..... | 4 |
| COSTI DEL SERVIZIO E TARIFFE..... | 4 |
| ART. 4..... | 5 |
| PIANO ECONOMICO FINANZIARIO..... | 5 |
| ART. 5..... | 5 |
| LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA..... | 5 |
| ART. 6..... | 5 |
| LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA..... | 5 |
| ART. 7..... | 6 |
| SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO | 6 |
| ART. 8..... | 6 |
| GESTIONE DEI RIFIUTI | 6 |
| ART. 9..... | 6 |
| RIDUZIONE TARIFFARIA PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 6 |
| ART. 10..... | 7 |
| FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI..... | 7 |
| ART. 11..... | 8 |
| SOGGETTI PASSIVI | 8 |
| ART. 12..... | 8 |
| DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE | 8 |
| ART. 13..... | 9 |
| CALCOLO DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE..... | 9 |
| ART. 14..... | 10 |
| CALCOLO DELLA TASSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE | 10 |
| ART. 15..... | 11 |
| ESCLUSIONI | 11 |
| ART. 16..... | 11 |
| DICHIARAZIONE | 11 |
| ART. 17 | 13 |
| OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. DECORRENZA..... | 13 |
| ART. 18..... | 14 |
| PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI | 14 |
| ART. 19..... | 15 |
| RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE..... | 15 |
| ART. 20..... | 16 |
| RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE | 16 |
| ART. 21..... | 16 |
| RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO..... | 16 |
| ART. 22..... | 17 |
| RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RICICLO..... | 17 |
| ART. 23..... | 18 |
| RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO..... | 18 |
| ART. 24..... | 18 |
| SOSTITUZIONE DEL COMUNE DI PAVIA AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO | 18 |
| ART. 25 | 19 |
| CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI..... | 19 |
| ART. 26 | 19 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| TASSA GIORNALIERA..... | 19 |
| ART. 27 | 19 |
| TRIBUTO PROVINCIALE..... | 19 |
| ART. 28 | 20 |
| FUNZIONARIO RESPONSABILE..... | 20 |
| TITOLO 2..... | 21 |
| RISCOSSIONE..... | 21 |
| ART. 29 | 21 |
| RISCOSSIONE DELLA TARI | 21 |
| ART. 30 | 21 |
| IMPORTI MINIMI | 21 |
| ART. 31 | 22 |
| RIMBORSI E COMPENSAZIONI | 22 |
| ART. 32 | 22 |
| VERIFICHE E ACCERTAMENTI..... | 22 |
| ART. 33 | 24 |
| RISCOSSIONE COATTIVA | 24 |
| ART. 34 | 24 |
| INTERESSI MORATORI E COSTI | 24 |
| ART. 35 | 25 |
| RATEIZZAZIONE | 25 |
| ART. 36 | 26 |
| INGIUNZIONI DI PAGAMENTO | 26 |
| ART. 37 | 26 |
| ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI..... | 26 |

TITOLO 1 DISCIPLINA DELLA TASSA

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 641 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti che non siano incompatibili con la disciplina della TARI, e i regolamenti comunali.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali a qualsiasi uso adibiti, nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ART. 3 COSTI DEL SERVIZIO E TARIFFE

1. Il servizio di gestione dei rifiuti è reso alle *utenze domestiche*, intese come civili abitazioni e loro pertinenze, e *non domestiche*, quando producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, secondo le disposizioni normative vigenti.
2. La determinazione dei costi del servizio avviene secondo le vigenti disposizioni dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).
3. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. La tassa deve garantire anche la copertura dei costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi di esercizio per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Le tariffe sono fissate distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base del piano finanziario; per la determinazione delle tariffe si fa riferimento a quanto previsto dal d.p.r. 158/1999.
6. La tariffa è composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile* rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

8. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, come disciplinato nel metodo tariffario definito da ARERA.
9. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
10. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147.
11. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dall'organo competente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 4

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal metodo tariffario deliberato da ARERA e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, affinché assuma le determinazioni di sua competenza.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla TARI tutti i *locali* comunque denominati, intesi quali strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili almeno su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie.
2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le *aree scoperte operative*, come definite al successivo articolo 12 comma 6.
3. Sono considerati produttivi di rifiuti urbani nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
4. Si considerano *suscettibili di produrre rifiuti* tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredi e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati. Se idonei all'utilizzo di deposito, i locali ad uso non domestico sono tassati conformemente a tale utilizzo.
5. Per le utenze non domestiche la presunzione di tassabilità è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI:
 - a) le superfici ove l'altezza è inferiore a metri 1,50

- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, sia a civili abitazioni sia ad utenze non domestiche (cortili, balconi, terrazzi, aree verdi)
- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 7

SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio.

ART. 8

GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del d. lgs. 3 aprile 2006, n° 152, dal regolamento comunale di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce *rifiuto*, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a) del d. lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono *rifiuti urbani* quelli di cui all'art. 184, comma 2 del citato decreto 152/2006.
5. Sono *rifiuti speciali* quelli di cui all'art. 184, comma 3, del citato decreto 152/2006.

ART. 9

RIDUZIONE TARIFFARIA PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. e dell'art. 37 della L. 221/2015, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. È riconosciuta inoltre una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 10% alle utenze domestiche con un giardino o un orto che effettuano, in modo continuativo, il compostaggio presso la propria abitazione di residenza. La riduzione si applica all'abitazione.
3. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:
 - a) oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina), scarti secchi (quelli da giardino) e materiali biodegradabili, un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio;
 - b) i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;

- c) la compostiera deve essere obbligatoriamente collocata nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
La compostiera può essere fornita anche dal soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, dietro richiesta del contribuente.
4. La riduzione in parola è riconosciuta agli utenti che presentano istanza al Servizio Tributi, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune, contenente specifico impegno:
 - a) ad effettuare il compostaggio domestico alle condizioni stabilite dal gestore del servizio di igiene ambientale come da vademecum;
 - b) a consentire verifiche da parte del gestore del servizio di igiene ambientale, o comunque di personale da esso incaricato, circa la corretta attivazione e/o il corretto svolgimento del processo di compostaggio domestico.
 5. La riduzione è riservata ai contribuenti che non abbiano insoluti pregressi riferiti alla tassa rifiuti.
 6. La riduzione, una volta concessa, compete automaticamente anche per gli anni successivi, ed è subordinata al rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), nonché al buon esito delle verifiche di cui al punto b).
 7. Qualora il Comune dovesse rilevare la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione, procederà al recupero retroattivo della tassa rifiuti non versata a seguito dell'applicazione della riduzione, unitamente all'applicazione degli interessi e all'applicazione delle sanzioni, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione ancora accertabile, ovvero dalla data successiva all'ultima verifica positiva di cui al precedente comma 4 lettera b). In caso di revoca dell'agevolazione l'utente che intenda ottenere nuovamente l'agevolazione tariffaria potrà presentare nuova istanza nell'anno solare successivo a quello di revoca.
 8. Il contribuente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto tempestivamente a presentare idonea dichiarazione al Servizio Tributi, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune, specificando la data della cessazione. In caso di mancanza della relativa dichiarazione, la decadenza dal beneficio può essere accertata d'ufficio.
 9. Il riconoscimento del beneficio decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione e la riduzione tariffaria è riconosciuta nella bollettazione dell'esercizio successivo a quello della dichiarazione.
 10. La riduzione tariffaria riconosciuta alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio è cumulabile con la riduzione riconosciuta alle abitazioni e pertinenze con un unico occupante di cui al successivo articolo 19 comma 1 lettera a).

ART. 10

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dall'articolo 9 e dai successivi articoli da 18 e 22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della legge 27/12/2013, n. 147.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste per legge, che dovranno essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa; tali agevolazioni sono disciplinate all'articolo 24.

ART. 11 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia o coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per *locali in multiproprietà e centri commerciali integrati*, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Ai singoli possessori o detentori spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tassa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del decreto legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. La superficie calpestabile è costituita da quella misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a metri 1,50. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal d.p.r. 23/03/1998, n.138.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. Per i *distributori di carburante* sono di regola soggetti a TARI i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione.
6. Per le *utenze non domestiche* sono soggetta a tassa, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali o aree coperti o attività complementari ad essa, comprese quelle adibite a deposito. Non sono invece

soggette a tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle *utenze non domestiche*, come piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi.

ART. 13

CALCOLO DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
2. Per il calcolo della tariffa le utenze domestiche sono distinte:
 - a) utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica;
 - b) utenze domestiche di soggetti non residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza anagrafica in altra unità abitativa.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo di gennaio dell'anno di imposizione o, per le nuove utenze, dalla data di inizio dell'occupazione.
4. Alle pertinenze (box, cantine ad uso privato) condotte da persona fisica intestataria nel Comune di un'utenza abitativa, è applicata la sola quota fissa della tariffa.
5. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso. Qualora tutti i nuclei presentino lo stesso numero di componenti, la tariffa è dovuta dal nucleo che, per primo, ha stabilito la propria residenza anagrafica nei locali assoggettati a tariffa.
6. Devono essere dichiarate le persone non facenti parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi, anche non consecutivi, nell'anno solare.
7. Nel caso in cui un unico nucleo familiare occupi indistintamente 2 unità abitative catastalmente distinte ma fisicamente unite, ai fini della determinazione della tariffa e dell'applicazione della TARI, l'unità abitativa viene considerata unica.
8. Sono computati nella composizione del nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa svolta all'estero o soggiorno all'estero per motivi di studio o degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata entro i termini di presentazione della dichiarazione originaria o di variazione.
9. Si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, o quello di una unità ogni 25 mq di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore, nei seguenti casi:
 - utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune
 - alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE)
 - alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti
 - in tutti i casi in cui non vi sia un numero di occupanti desumibile dalle risultanze anagrafiche o dichiarato dall'utente
10. Alle pertinenze (box, cantine ad uso privato) condotte da persona fisica priva nel Comune di un'utenza abitativa, è applicata la tariffa (quota fissa e quota variabile) riferita a 1 occupante.

11. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica ed alla superficie dell'immobile, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
12. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo quanto specificato nel punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

ART. 14

CALCOLO DELLA TASSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al d.p.r. 27/04/1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al d.p.r. 27/04/1999, n. 158.
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco sono inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale. In caso di mancanza, erronea attribuzione o incongruenza del codice rispetto all'attività effettivamente svolta, si considera quest'ultima, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intese come unità con diverso codice identificativo catastale, o sia chiaramente possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, secondo una netta separazione fisica dei locali ad essi adibite.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
6. Qualora il codice ATECO dell'attività principale sia riferito ad attività che sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sulla base delle normative vigenti, ma l'attività produca comunque rifiuti urbani, la tariffa da applicare alle superfici sulle quali avviene la produzione di rifiuti urbani può essere individuata con riferimento all'effettiva destinazione d'uso delle superfici, come risultante dalla dichiarazione di inizio o di variazione, e verificabile dagli uffici.
7. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, tale superficie deve essere scomputata dalla

superficie tassata come utenza domestica e deve essere applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

8. Le cantine, autorimesse o simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona giuridica, con applicazione della tariffa della corrispondente categoria.

ART. 15 ESCLUSIONI

1. Oltre alle esclusioni previste dalle norme vigenti, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
 - b. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. Gli edifici della chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose riconosciute, esclusivamente adibiti a luoghi di culto, esclusi gli eventuali locali connessi adibiti a usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
 - d. I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g. Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e da lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa, verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 16 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione e la cessazione del servizio;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni,

- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori, a nome proprio e per conto di tutti gli altri. Nel modello dichiarativo devono essere indicati i nomi di tutti i coobbligati. Il Comune invia il documento di riscossione al dichiarante, fatta salva la possibilità di procedere al recupero della tassa, in caso di mancato o ritardato versamento, anche nei confronti dei soggetti coobbligati.
4. I soggetti obbligati provvedono a presentare la dichiarazione di inizio del servizio entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
5. La dichiarazione è da considerarsi tardiva se presentata oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono iniziati il possesso o la detenzione dell'immobile, ed è ravvedibile entro il novantesimo giorno successivo a tale data; oltre tale termine vengono applicate le sanzioni per omessa dichiarazione previste dalla normativa vigente.
6. In caso di dichiarazione priva di alcuni elementi essenziali alla quantificazione del tributo, il Comune inviterà il contribuente a completare la medesima entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione non completa. Nel caso il contribuente non rettifichi e completi la propria dichiarazione entro tale termine perentorio, la stessa verrà ritenuta non presentata.
7. Ai fini dell'applicazione della TARI, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione o di cessazione entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione.
8. Le dichiarazioni sono presentate su moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet dello stesso, in modalità anche stampabile, o disponibili presso gli sportelli fisici, ovvero compilabili on line. I moduli compilati sono presentati on line, via email, mediante sportello fisico o a mezzo posta.
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
 - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentate, anche mediante autocertificazione;

- g) in caso di variazione, l'oggetto della variazione;
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche, deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
 - c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentate, anche mediante autocertificazione;
 - f) in caso di variazione, l'oggetto della variazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dalla cessazione.
12. Si provvede al subentro automatico, senza necessità di dichiarazione da parte dei familiari, in caso di decesso del soggetto dichiarante, cui subentra soggetto residente nello stesso immobile, già in precedenza coobbligato al versamento della tassa; il subentro decorre dalla data del decesso.

ART. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. DECORRENZA.

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti alla tassa. La TARI è dovuta per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
 2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla cessazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 3. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 4. La cessazione presentata oltre il termine dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa esclusivamente se comprovata con idonea documentazione o se il tributo è assolto da un soggetto subentrante, eventualmente anche individuato in sede di recupero d'ufficio.
 5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui 90 (novanta) giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Esclusioni, agevolazioni e riduzioni, di qualunque natura, previste per legge o per regolamento, decorrono dalla data dichiarata nella dichiarazione iniziale o di variazione, se presentata nei termini di legge; diversamente, decorrono dalla data della dichiarazione.

ART. 18 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
2. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a. le superfici sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali;
 - b. le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,
 - c. i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive
3. Nel caso in cui, per una utenza non domestica, vengano escluse dalla tassazione superfici dove si producono rifiuti speciali, resta comunque impregiudicata l'applicazione della tassa alle superfici produttive di rifiuti urbani.
4. Qualora nella determinazione della superficie tassabile non si tenga conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, come specificato al comma 1, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano superfici con contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sussista il requisito della prevalenza e continuità di produzione di rifiuti speciali:
 - a. *qualora sia comunque possibile individuare e delimitare l'area su cui avviene la produzione di rifiuti speciali*, questa è scorporata dalla superficie tassabile.
In tale ipotesi, le superfici dei magazzini esclusivamente e funzionalmente collegati al processo produttivo, come definiti al precedente punto 4, non sono soggette al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva.
 - b. *qualora non sia possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali*, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate, distinte per tipologia di attività economiche.
In tale ipotesi, la medesima percentuale di abbattimento si applica anche alle superfici dei magazzini esclusivamente e funzionalmente collegati al processo produttivo, come definiti al precedente punto 4.

| CATEGORIA DI ATTIVITA' | DESTINAZIONE D'USO | % DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| 04 | Distributori di carburante | 30% |

| | | |
|----|---|-----|
| 12 | Studi medici e dentistici, laboratori | 25% |
| 17 | Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista | 10% |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 20% |
| 19 | Carrozzeria, officina, elettrauto | 30% |

6. Restano esclusi dalla riduzione forfetaria i locali nei quali si producono di regola rifiuti urbani, quali locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi.
7. L' applicazione di quanto previsto ai commi precedenti avviene qualora le circostanze che danno origine ad esclusione / abbattimento delle superfici siano indicate nella denuncia originaria o di variazione. La dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa. Essa contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata distinti per codice CER, nonché l'indicazione del soggetto attraverso il quale avviene lo smaltimento. Alla dichiarazione deve essere allegata planimetria dei locali, con indicazione della destinazione d'uso delle superfici e della tipologia di rifiuti che sono prodotti nei diversi locali. L'Ente si riserva di verificare la documentazione presentata e/o di richiederne integrazioni e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione o dell'abbattimento forfetario, recupera quanto indebitamente detratto.
8. Gli uffici possono verificare, in qualsiasi momento, il permanere delle condizioni dichiarate, richiedendo al soggetto passivo copia dei formulari di identificazione dei rifiuti e copia dei contratti stipulati per la loro gestione. Qualora la documentazione prodotta non attesti la sussistenza dei requisiti per l'esclusione, l'intera superficie sarà assoggettata a tassa per l'intero anno solare e saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Abitazioni e pertinenze con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;
 - b. Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c. Abitazioni e pertinenze occupate per un periodo non superiore a 183 giorni da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero: riduzione del 30%;
 - d. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedente (ad eccezione della riduzione per "unico occupante" per soggetti residenti nel Comune, che viene riconosciuta d'ufficio), competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione; in caso contrario le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello di sussistenza dei requisiti per la fruizione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le

riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 20

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile nella misura del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, comprese le aree operative esterne delle utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. La predetta riduzione si applica esclusivamente se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da apposita dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione; in caso contrario la riduzione decorre dall'anno successivo a quello di sussistenza dei requisiti per la fruizione.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi di tale della facoltà devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice, la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire eventuali attrezzature pubbliche in uso (quali cassoni e containers), il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve

essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Il Comune predispone un modello da utilizzare per tale dichiarazione.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro i termini indicati al comma 4, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. Il permanere dell'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una dichiarazione annuale da presentare tramite PEC entro il 31 gennaio di ciascun anno.
10. La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere indicazione, a consuntivo: dei quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Comune predispone un modello da utilizzare per tale dichiarazione.
11. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione; è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver effettivamente avviato al riciclo nell'anno di riferimento.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 100% della tariffa dovuta dall'utenza per la parte variabile di costo, è calcolata come rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e la produzione massima teorica, calcolata applicando il coefficiente massimo di produzione teorica K(d) di cui alla tabella 4a dell'all. 1 d.p.r. 158/1999 alla superficie dell'utenza.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di riciclo
 - copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento

- copia dell'autorizzazione ai sensi di legge degli impianti
4. La riduzione opera di regola mediante rimborso o compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 23

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per le utenze ubicate fuori da tali zone, purché di fatto non servite dalla raccolta domiciliare o di prossimità, la tassa è ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e mille metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 24

SOSTITUZIONE DEL COMUNE DI PAVIA AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO

1. Il Comune di Pavia si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di TARI nei seguenti casi:
 - a. locali occupati dalle ONLUS (limitatamente al loro utilizzo per le finalità proprie dell'organizzazione). Una volta operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti, d. lgs. 03/07/2017, n. 117, la presente disposizione si applicherà unicamente agli enti ivi iscritti;
 - b. locali adibiti alle attività di oratorio, nonché quelli occupati dalle associazioni sportive dilettantistiche (ad esclusione dei locali ed aree in cui si svolgono di regola attività commerciali, di pubblico esercizio e/o attività di circoli ricreativi).
2. Il Comune di Pavia si sostituisce all'utente nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di TARI nel caso di nucleo familiare, comprendente tre o più figli fiscalmente a carico dei genitori. In tal caso si applica la tariffa TARI calcolata per quattro componenti. Detti nuclei devono essere percettori di un reddito annuo (riferito all'anno precedente a quello di imposizione) complessivo lordo ai fini IRPEF non superiore ad € 60.000,00 o a diversa soglia definita annualmente in sede di approvazione delle tariffe. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dallo stato di famiglia, alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
3. Compete al Settore Servizi Sociali ed Abitativi valutare la possibilità di concedere un contributo, anche fino alla concorrenza dell'importo totale, al pagamento dovuto dai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale.
4. Il Comune di Pavia si sostituisce all'utente nel pagamento della TARI per i nuovi insediamenti non domestici avviati nel Comune di Pavia a decorrere dal 1° gennaio 2016 che abbiano i requisiti di cui al successivo comma 6.
5. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto per 2 anni dalla data di insediamento soltanto per quelle attività che persistono sul territorio comunale per almeno 3 anni.

6. Le attività di nuovo insediamento, per beneficiare della riduzione, devono rientrare nelle seguenti categorie, come meglio definite e descritte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/11/2015:
 - a. imprese a carattere produttivo di tipo tecnologico-innovativo
 - b. imprese del settore terziario ad alto contenuto tecnologico e di ricerca
 - c. imprese del settore industriale o artigianale a carattere creativo/culturale
 - d. esercizi commerciali di vicinato aventi superficie tassabile ai fini TARI non superiore a 250 mq
7. La sostituzione nel pagamento della TARI nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e da 4 a 6 opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento delle imposte e tasse comunali e delle sanzioni amministrative.
8. La domanda per ottenere la sostituzione nel pagamento della tassa è presentata dagli interessati al Comune di Pavia, utilizzando la modulistica messa a disposizione, non oltre il 31 dicembre dell'anno di imposizione.
9. In particolari circostanze quali, ad esempio, calamità naturali o di emergenza sanitaria, l'Ente può deliberare agevolazioni specifiche, in sede di deliberazione annuale delle tariffe o con apposito atto del Consiglio Comunale.
10. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora risultassero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica esclusivamente la riduzione più favorevole per il contribuente.

ART. 26

TASSA GIORNALIERA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi destinati a mercati, soggetti al canone di cui all'articolo 1, comma 837, legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola nella misura del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, legge 27/12/2019, n. 160 o con apposita dichiarazione da presentare al Servizio Tributi, non oltre il termine dell'occupazione.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.

ART. 27

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Contestualmente alla tassa è riscosso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è applicato nella misura percentuale fissata dalle norme vigenti.

ART. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 147/2013, l'Ente provvede alla designazione del funzionario responsabile, individuato tra il personale del Servizio Tributi di categoria D dotato di adeguate competenze, cui sono demandati la responsabilità di procedimento nell'ambito della gestione dell'imposta e a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

TITOLO 2 RISCOSSIONE

ART. 29 RISCOSSIONE DELLA TARI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241; possono essere attivate altre modalità di riscossione previste dalle norme di legge vigenti.
Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito documento di riscossione, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, esso contiene gli elementi previste dalle norme vigenti ed è in formato cartaceo, fatta salva la scelta del contribuente di ricevere il medesimo documento in formato elettronico. A tal fine, il documento di riscossione contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con relativa procedura di attivazione. L'avviso di pagamento cartaceo può essere inviato anche per posta semplice.
2. In caso di mancata ricezione del documento di riscossione, il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento della TARI.
3. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative, il pagamento dell'importo dovuto per l'anno di competenza viene effettuato di norma in 3 rate, determinate con provvedimento del Funzionario responsabile del tributo, o in unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali recuperi o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Il versamento della TARI non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 20,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio o alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente indicazione delle somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procede alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo articolo 32.

ART. 30 IMPORTI MINIMI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando la tassa annuale complessivamente dovuta risulta inferiore o pari a euro 20,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 40,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 31

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute avviene attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia superiore a 120 giorni lavorativi;
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), resta salva la facoltà di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a 50 (cinquanta) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi conteggiati al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 29 comma 4.
6. Qualora il contribuente per il quale sia verificato il diritto al rimborso, risulti debitore di somme relative a tributi comunali, con riferimento ad annualità pregresse, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le somme corrispondenti al debito. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito tributario, l'ufficio provvede al rimborso per la differenza.
7. La compensazione di cui al comma 6 è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari.
8. Le somme a credito possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo TARI o di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso accordata.
9. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare istanza almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento delle somme a debito che intende compensare, anche derivanti da provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
10. La richiesta di rimborso viene effettuata sui moduli messi a disposizione del Comune, e deve contenerne gli elementi essenziali. In caso la richiesta risulti incompleta o errata, l'ufficio invita il contribuente all'integrazione o alla rettifica nel termine di 10 giorni; trascorso tale termine senza che sia intervenuta risposta del contribuente, la richiesta si intende come non presentata.
11. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

ART. 32

VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. L'attività di controllo e di riscossione è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dalle norme vigenti.

2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, o specifiche richieste di informazioni;
 - b. invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- b. del proprio personale dipendente;
- c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione di dichiarazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. Sulle somme dovute per tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al saggio di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del

decreto legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
8. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, e del presente articolo, non sono punibili le violazioni per omesso, insufficiente, tardivo versamento commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
Il Funzionario responsabile dell'imposta valuta le istanze e la documentazione prodotta dal contribuente, eventualmente anche richiedendone l'integrazione e tenendo conto di indicatori reddituali per le persone fisiche o indici di liquidità e produzione per le persone giuridiche.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
11. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 33

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo di cui all'art. 32 comma 5 e seguenti, il Funzionario responsabile dell'imposta procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile dell'imposta valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

ART. 34

INTERESSI MORATORI E COSTI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del

pagamento si applicano gli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati secondo le prescrizioni di legge.

ART. 35 RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta del debitore può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, secondo il seguente schema:
 - a. fino a € 100,00 – nessuna rateizzazione
 - b. da € 100,01 a € 500,00- fino a quattro rate mensili
 - c. da € 500,01 a € 1.000,00 – da cinque a otto rate mensili
 - d. da € 1.000,01 a € 2.000,00 – da nove a sedici rate mensili
 - e. da € 2.000,01 a € 4.000,00 – da diciassette a ventiquattro rate mensili
 - f. da € 4.000,01 a € 6.000,00 – da venticinque a trentacinque rate mensili
 - g. oltre € 6.000,01 –almeno trentasei rate mensili
2. La rateizzazione è concessa:
 - a) agli utenti che versino in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà;
 - b) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
3. La rateizzazione deve essere richiesta entro la scadenza del documento di riscossione.
4. La rateizzazione è richiesta su moduli messi a disposizione dal Comune, allegando quanto indicato al successivo comma 4. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o errata, l'Ufficio invita il contribuente all'integrazione o alla rettifica nel termine di 10 giorni; trascorso tale termine senza che sia intervenuta risposta del contribuente, la richiesta si intende come non presentata.
5. Alla richiesta di rateizzazione deve essere allegato:
 - a) per persone fisiche e ditte individuali, modello ISEE in corso di validità, eventualmente corredato da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà in relazione alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione e non desumibili dal modello ISEE;
 - b) per persone giuridiche, ultimo bilancio depositato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la giacenza media annua in riferimento ai conti correnti bancari, postali o di deposito al 31 dicembre dell'anno precedente
6. Per la rateizzazione di importi fino a € 500,00 non deve essere allegata la documentazione di cui al comma precedente.
7. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 15.000,00, è concessa subordinatamente alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Tale garanzia deve prevedere:

 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
 - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune;
8. La concessione della rateizzazione richiesta per le ragioni di cui al comma 2, lettera a), è subordinata, oltre che alla valutazione della documentazione di cui ai commi precedenti, alla valutazione della morosità pregressa e del corretto assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro;
 9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato, scadono di norma l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
 10. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni bimestrali o trimestrali;
 11. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di dodici rate mensili ulteriori rispetto al piano originario; l'istanza deve essere presentata dal debitore che non sia decaduto dalla rateizzazione;
 12. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 13. La rateizzazione è maggiorata:
 - a) degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora, solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
 14. Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
 15. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
 16. Qualora non siano già stati adottati provvedimenti o atti volti al recupero dell'imposta non versata e il contribuente chieda di definire una o più annualità con pagamento rateale del dovuto, l'Ufficio, riscontrati i presupposti per la concessione della rateizzazione, liquida l'imposta e gli interessi ed irroga una sanzione in misura pari a quella che il contribuente avrebbe dovuto versare nel caso in cui avesse fatto autonomo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Nel caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, sull'imposta residua non versata viene applicata la sanzione prevista per l'accertamento d'ufficio dell'insufficiente versamento. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 comma 9 del presente regolamento.

ART. 36

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

UTENZE NON DOMESTICHE

- 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02 - Cinematografi e teatri
- 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05 - Stabilimenti balneari
- 06 - Esposizioni, autosaloni
- 07 - Alberghi con ristorante
- 08 - Alberghi senza ristorante
- 09 - Case di cura e riposo
- 10 - Ospedali
- 11 - Uffici e agenzie
- 12 - Banche, istituti di credito e studi professionali
- 13 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 - Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 - Banchi di mercato beni durevoli
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- 24 - Bar, caffè, pasticceria
- 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 - Ipermercati di generi misti
- 29 - Banchi di mercato generi alimentari
- 30 - Discoteche, night club